



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO  
ORTONA

-----

ORDINANZA DI "SICUREZZA BALNEARE" 2025  
PER IL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ORTONA

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Ortona:

- VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n.327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
- VISTO l'art. 8, della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, *"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6, della legge 8 luglio 2003, n. 172"* e s.m.i.;
- VISTO il d.m. 29 luglio 2008, n. 146, recante *"Regolamento di attuazione dell'art. 65, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto"* e s.m.i.;
- VISTO il d.m. 29 maggio 2024, n.85: *"Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti"*;
- VISTO il d.l. 27 dicembre 2024, n.202, convertito in legge 21 febbraio 2025, n.15;
- VISTO il dispaccio prot. n.82/033465, in data 26.05.2003, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, recante, tra l'altro, disposizioni di coordinamento in merito alle modalità con le quali deve segnalare la propria presenza un nuotatore al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
- VISTO il dp. prot. n. 31678, in data 30.03.2006, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (*"Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua"*);
- VISTO il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660, in data 07.04.2006, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (*"Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo"*);
- VISTO il dispaccio prot. n. 40802, in data 13 maggio 2013, recante linee di indirizzo in merito, tra l'altro, alle modalità con le quali deve segnalare la propria presenza un nuotatore/bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
- VISTO il dispaccio prot. n.60114, in data 04 luglio 2013, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTO il dispaccio prot. n.103966, in data 29.08.2016, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (*"Sistemi di salvataggio aggiuntivi in mare"*);

- VISTO il dispaccio prot. n.26676, in data 25 febbraio 2022, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTO il dispaccio prot. n.113761, in data 27.08.2024, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e il successivo dispaccio prot. n.28051, in data 02.09.2024, della Direzione marittima di Pescara;
- VISTO il dispaccio prot. n.37753, in data 14.03.2025, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTA la propria ordinanza n.23, in data 29.03.2024;
- VISTA la propria ordinanza n.16, in data 28.03.2025, adottata in vista della stagione balneare 2025, anche all'esito della riunione di coordinamento svoltasi in data 27 marzo 2025 presso la sede di questa Capitaneria di porto con i rappresentanti dei Comuni costieri ricadenti nel Circondario marittimo di Ortona;
- VISTA la propria ordinanza compartimentale n. 15/2025, in data 26/03/2025, emanata ai sensi dell'articolo 8 della legge 08.07.2003, n.172 e degli articoli 91-*bis* e 91-*ter* del d.m. 29.07.2008, n.146, novellato dal d.m. 17.09.2024, n.133;
- VISTI gli esiti della riunione di coordinamento tenutasi presso la sede di questa Capitaneria di porto in data 12 novembre 2024, con i rappresentanti dei Comuni costieri del Circondario marittimo, al fine di analizzare le criticità emerse nel corso della stagione balneare 2024 e pianificare eventuali azioni correttive e/o migliorative – ciascuno per quanto di competenza - in vista della stagione estiva 2025, il cui condiviso resoconto sommario è stato diffuso con foglio prot. n.26252, in data 03 dicembre 2024;
- CONSIDERATI gli esiti della riunione tenuta in modalità V.T.C. in data 11 marzo 2025, convocata dalla Direzione marittima di Pescara, alla quale hanno preso parte i titolari degli Uffici marittimi della regione Abruzzo, finalizzata ad uniformare – a similitudine di quanto avvenuto in occasione della stagione balneare 2024 - le previsioni delle ordinanze di sicurezza balneare emanate dai Capi di circondario della Direzione marittima con particolare riferimento ai periodi della stagione e alle condizioni per le quali è obbligatoria la prestazione del servizio di salvamento a tutela dell'incolumità dei bagnanti;
- CONSIDERATI gli esiti della riunione tenutasi presso questa Capitaneria di porto in data 27 marzo 2025, con i rappresentanti dei Comuni costieri ricadenti nel Circondario marittimo di Ortona (vds. il relativo "resoconto sommario", redatto dalla scrivente e inviato ai Comuni competenti con foglio prot. n.8365, in data 23.04.2025);
- VISTO il dispaccio del Comando generale delle Corpo delle capitanerie di porto prot. n.54363, in data 16.04.2025, recante indicazioni interpretative e applicative della compiegata direttiva a firma del Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (prot. Uff. Gabinetto n.13384, in data 16.04.2025) avente ad oggetto *"Stagione balneare e misure di sicurezza"*;
- TENUTO CONTO delle cennate disposizioni, da ultimo pervenute, che, in maniera uniforme su tutto il litorale nazionale stabiliscono le date di inizio e fine della stagione balneare, segnatamente "... (omissis) ... *compresa tra la terza settimana del*

*mele di maggio (17 maggio 2025 per il c.a. come da dp. di Maricogecap) e la terza settimana del mese di settembre (21 settembre 2025 per il c.a come da dp. di Maricogecap.) ...”, così come riportato nella sopra citata direttiva del Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove viene esplicitato che durante il detto periodo: “... (omissis) ... le strutture e gli stabilimenti balneari dovranno obbligatoriamente attivare il servizio di salvataggio attraverso postazioni dedicate degli assistenti bagnanti.”.*

RITENUTA la propria competenza alla disciplina:

- del servizio di salvamento che, durante la stagione balneare e negli specchi acquei marittimi riservati alla balneazione, deve essere obbligatoriamente assicurato:
  - dai concessionari e/o gestori di strutture balneari insistenti sul pubblico demanio marittimo;
  - dagli esercenti attività commerciali e turistico-ricettive connesse alla balneazione ad immediato ridosso del pubblico demanio marittimo e che prevedano, anche a titolo gratuito, la messa a disposizione dei propri clienti di attrezzature balneari e/o di servizi connessi alla balneazione;
  - dai Comuni costieri relativamente alle spiagge, agli arenili ed ai tratti di costa devoluti alla libera fruizione;
- delle dotazioni delle postazioni di salvataggio;
- dei limiti di distanza dalla costa entro i quali è vietata la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi natante ed unità navale, eccezion fatta per i c.d. “natanti da spiaggia” espressamente individuati dal codice della nautica da diporto;
- della profondità degli specchi acquei riservati alla balneazione e delle modalità di segnalazione dei relativi limiti a cura dei concessionari/gestori di strutture balneari e dei Comuni per le spiagge devolute alla pubblica fruizione;
- delle dotazioni che devono integrare i “corridoi di lancio/atterraggio” e, più in generale, di quant'altro occorra disciplinare al fine di assicurare, nei limiti delle competenze di legge poste in capo all'Autorità marittima, la sicurezza della balneazione;

VISTO il D.P.R. 9.08.1956, n.1250 e s.m.i. recante approvazione delle tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime, ai sensi dell'articolo 16 cod. nav.;

VISTI gli artt. 16, 17 e 30 del codice della navigazione e l'art. 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

RAVVISATA pertanto, la necessità di disciplinare, in occasione della stagione balneare 2025, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti del mare, negli ambiti e per le materie ricadenti nella competenza dell'Autorità marittima, direttamente connessi all'utilizzazione del mare e del demanio marittimo lungo il litorale dei Comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia;

O R D I N A

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'OBBLIGO DI ASSICURARE  
IL SERVIZIO DI SALVAMENTO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE**

**1.1 PERIODI IN CUI E' OBBLIGATORIO ASSICURARE IL SERVIZIO DI SALVAMENTO.**

Nel sottototato periodo e negli orari a fianco specificati, salvo diverse, specifiche disposizioni di quest'Autorità marittima dettate da esigenze di natura contingente, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate/connesse alla balneazione, e segnatamente:

- i concessionari e/o gestori di strutture balneari insistenti sul pubblico demanio marittimo;
- gli esercenti attività commerciali e turistico-ricettive connesse alla balneazione site (anche su proprietà privata) ad immediato ridosso del pubblico demanio marittimo e che prevedano, anche a titolo gratuito, la messa a disposizione dei propri clienti di attrezzature balneari e/o di servizi connessi alla balneazione;
- coloro i quali sono autorizzati dalle civiche amministrazioni competenti per territorio al noleggio di attrezzature da spiaggia e/o di natanti da spiaggia (jole, pattini etc.);

ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato – nei periodi sotto riportati - secondo le modalità indicate nel successivo articolo 2 – nel periodo **dal 17 maggio 2025 al 21 settembre 2025**: dalle ore 09:00 alle 19:00;

1.2 Fermi restando i periodi e gli obblighi di cui al precedente comma 1.1, nel caso in cui le strutture ivi indicate, laddove autorizzate sotto il profilo demaniale marittimo, urbanistico-edilizio, paesaggistico e commerciale all'occupazione dell'arenile e/o all'esercizio di attività commerciali o turistico-ricettive in forza dei titoli amministrativi rilasciati dalle Amministrazioni/Enti competenti, intendano aprire al pubblico per soli fini elioterapici in periodi non ricompresi tra quelli in cui è fatto comunque obbligo di assicurare il servizio di salvamento, i relativi responsabili sono tenuti a:

1.2 (I) issare una bandiera rossa ben visibile a giro d'orizzonte, posizionata su un'asta alta almeno 4 (quattro) metri;

1.2 (II) esporre almeno 3 (tre) cartelli aventi dimensioni di almeno cm. 80 X 80 (ottanta x ottanta), con caratteri di dimensioni leggibili, posti in posizione ben visibile all'utenza, recanti la seguente dicitura: ***"ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO – STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI"***; uno dei cartelli deve essere obbligatoriamente posizionato in modo da tale da essere ben visibile agli avventori all'ingresso della struttura;

1.2 (III) non fornire all'utenza alcun servizio direttamente riconducibile all'attività di balneazione, quale, ad esempio, la locazione di natanti da spiaggia (jole, pattini, sandolini, canoe etc.), di acquascooter o altri mezzi simili.

I cartelli di cui al comma 1.2 (II), sulla cui presenza e idoneità il concessionario / gestore / operatore economico è tenuto a vigilare, devono essere realizzati in materiale resistente alle intemperie, redatti in almeno cinque lingue di cui quattro europee (lingua italiana, inglese, tedesca, francese o spagnola) ed almeno una extraeuropea, a seconda della provenienza dei flussi turistici del comune in questione.

Nel caso di rimozione/deterioramento della cartellonistica, i concessionari/gestori/operatori economici tenuti al loro posizionamento dovranno attivarsi per l'immediato ripristino degli stessi.

SERVIZIO DI SALVAMENTO

2.1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all'attività di salvataggio e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.

2.2 I soggetti di cui al precedente articolo 1 devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, un servizio di assistenza e salvataggio, con **almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato** dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvataggio, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.) – muniti di brevetto in corso di validità ai sensi delle norme in premessa richiamati, del certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) del d.m.85/2024 e del brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (BLSD) - e relativa postazione di salvataggio allestita secondo le prescrizioni di cui al successivo comma 2.9 e ss..

2.3 Il servizio deve essere svolto con almeno un assistente bagnanti **ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte mare o frazione.**

2.4 Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche **in forma collettiva/associata** mediante elaborazione di un **piano organico**, tra concessionari di stabilimenti balneari e/o gestori di strutture balneari e/o Comuni rivieraschi per le spiagge libere (per la responsabilità dell'organizzazione del servizio di salvamento lungo gli arenili liberi all'uso pubblico si veda il successivo articolo 8).

In caso di servizio di salvataggio organizzato in forma associata, attuabile anche mediante la prestazione di servizi da parte di associazioni, consorzi, cooperative e società (ferme restando le responsabilità giuridiche derivanti dall'applicazione della presente ordinanza nei confronti dei soggetti destinatari del precetto, indicati al precedente articolo 1.1), dovrà essere comunque garantita la presenza di **almeno** un assistente abilitato **ogni 150 (centocinquanta) metri** consecutivi di fronte mare o frazione.

Il piano organico deve riportare: chiara indicazione degli stabilimenti balneari e/o tratti di spiaggia libera per i quali sia condiviso il servizio, dell'eventuale raggruppamento/associazione/società che lo eroga e del suo legale rappresentante, dell'ubicazione delle postazioni di salvataggio, delle caratteristiche delle unità addette al salvataggio e della loro dislocazione.

Il piano organico, pena la sua inefficacia, deve essere completo almeno di tutte le predette indicazioni, accompagnato da idonea planimetria esplicativa, deve essere sottoscritto dai soggetti che vi aderiscono, oltre che dal legale rappresentante dell'eventuale associazione, consorzio, cooperativa o società che presta il servizio e deve essere trasmesso alla Capitaneria di porto di Ortona entro e non oltre 5 giorni precedenti la sua attivazione.

2.5 Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio dovrà essere incrementato, anche in forma associata con gli stabilimenti limitrofi, sulla scorta di una mirata analisi del rischio e di una valutazione dello stato dei luoghi da parte dei soggetti su cui, ai sensi della presente ordinanza, grava l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento.

2.6 I soggetti di cui all'articolo 1.1, al di fuori della fascia oraria giornaliera in cui è obbligatorio il servizio di salvataggio, dovranno issare una bandiera di colore rosso ben visibile a giro d'orizzonte posizionata su un'asta alta almeno 4 (quattro) mt. e esporre cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.2 (II), riportante la dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.

**2.7 Non è ammessa, nei periodi e negli orari indicati al precedente articolo 1.1, alcuna soluzione di continuità nell'assicurazione del servizio di salvamento, né alcuna deroga/limitazione alla prestazione dello stesso nei modi descritti dal presente articolo.**

2.8 La postazione di salvataggio deve essere collocata in modo da consentire la più ampia visuale possibile sul tratto di mare ricadente sotto la responsabilità dell'assistente bagnanti che ivi opera, in prossimità della battigia/riva e preferibilmente, salvo peculiari, comprovate esigenze, in posizione mediana rispetto alla zona da controllare, ferma restando la previsione del precedente comma 2.5.

2.9 La **postazione di salvataggio** deve essere equipaggiata con le seguenti **dotazioni**:

- a. binocolo;
- b. un paio di pinne (del numero/taglia e/o tipologia idonea per poter essere efficacemente impiegato da ciascuno degli assistenti bagnanti che ivi presta servizio);
- c. maschera e *snorkel*;
- d. galleggiante di soccorso tipo "*rescue can*" (c.d. *baywatch*), "*rescue tube*" o similari;
- e. casco di sicurezza (tipo *rafting*), solo in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
- f. giubbotto di salvataggio tipo *lifejacket*;
- g. **natante di colore rosso o arancione** idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco "**SALVATAGGIO**"; il natante deve essere posizionato nei pressi della battigia ed equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri, un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto o ancora galleggiante collegato allo stesso con almeno 10 (dieci) metri di sagola; tale unità **non deve essere - in alcun caso – destinata e/o impiegata per altri usi**;
- h. 320 (trecentoventi) metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all'esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo "*rescue can*" - c.d. *baywatch* - pattino) e montato su rullo fissato saldamente al terreno.

2.10 È data facoltà al soggetto tenuto ad allestire la postazione di salvataggio di utilizzare una moto d'acqua quale integrazione al mezzo nautico di cui al precedente comma 2.9, lettera g), con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Ortona. In tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. la moto d'acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
- b. la moto d'acqua deve obbligatoriamente del tipo omologato a 3 (tre) posti, recante, ben visibile, la scritta "**SALVATAGGIO**" su ambo i lati;
- c. il conduttore della moto d'acqua deve essere titolare di patente nautica e abilitazione al salvataggio in corso di validità;
- d. deve essere presente a bordo, in aggiunta al conduttore, altra persona abilitata al salvataggio;
- e. la moto d'acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto di persone;

- f. la moto d'acqua, deve essere mantenuta dal concessionario balneare/Comune in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvataggio cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui al precedente comma 2.9, lettera g);
- g. il conduttore e l'addetto al salvataggio, a bordo della moto d'acqua, devono indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio di tipo omologato.

2.11 Sempre al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvataggio, è data facoltà, in aggiunta e non in alternativa al mezzo obbligatorio di cui al precedente comma 2.9, lettera g), di utilizzare, nell'espletamento del servizio, una tavola da "*stand up paddle*" rescue:

- a. munita di adeguata certificazione/omologazione per il salvataggio;
- b. utilizzata da assistente bagnanti in possesso di specifica abilitazione/formazione per il relativo impiego;
- c. posizionata nelle adiacenze della postazione di salvataggio.

2.12 In presenza di mezzi di salvataggio aggiuntivi a quello obbligatorio di cui al comma 2.9, lettera g), la valutazione sulla scelta di quello da impiegare più proficuamente ai fini del salvataggio in mare è rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, numero delle persone in pericolo, distanza della/e persona/e in pericolo rispetto alla costa, presenza di altri bagnanti nella zona interessata, morfologia della costa, bassi fondali o ostacoli in acqua, ecc.).

2.13 Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, è fatto obbligo ai soggetti tenuti ad assicurare il servizio di salvamento di ubicare la **postazione di salvataggio su idonea, sicura e stabile piattaforma di osservazione consistente in una torretta il cui piano di calpestio dovrà essere di altezza non inferiore a 1,5 (uno,cinque) metri dal suolo.**

Le predette piattaforme non sono obbligatorie nei tratti di litorale ove, in relazione alla conformazione orografica, sia assicurata naturalmente un'adeguata sopraelevazione della postazione di salvataggio rispetto al livello medio del mare, comunque non inferiore ai predetti 1,5 (uno,cinque) metri e tale da garantire la più ampia visuale possibile sull'intero fronte mare dei 150 (centocinquanta) metri o frazione di essi.

2.14 I soggetti di cui all'articolo 1 sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico-nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni previste dal presente articolo e sono tenuti a porre in essere ogni necessario accorgimento organizzativo al fine di mantenere sempre disponibili ed efficienti i mezzi ed i dispositivi in parola.

### Articolo 3

#### SERVIZIO DI SALVAMENTO – DISPOSIZIONI PER GLI ASSISTENTI BAGNANTI

3.1 Ogni **assistente bagnanti** ha l'obbligo di:

- a. sorvegliare l'area di propria competenza, stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia oppure sull'unità riservata al servizio di salvataggio;
- b. mantenere al seguito il **brevetto** in corso di validità che lo abilita al servizio, il **certificato di idoneità fisica** di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) del d.m.85/2024 e il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (**BLSD**), da esibirsi a richiesta degli organi di controllo;
- c. indossare una **maglietta/canotta di colore rosso** recante la scritta, di colore bianco, "**SALVATAGGIO**";

- d. essere munito di fischietto;
- e. conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso disponibile presso le strutture balneari/spiagge libere di competenza;
- f. issare, a seconda dei casi, le bandiere di cui al successivo articolo 7.1 (II - III – IV -V);
- g. utilizzare apparecchiature elettroniche (radio VHF ovvero *smartphone* o similari) esclusivamente per effettuare comunicazioni di emergenza o relative alla diffusione di avvisi di particolare rilievo, ovvero inerenti l'organizzazione del servizio con i concessionari/Comuni/gestori/società che assicurano i servizi di salvataggio; se utilizzate con l'ausilio di auricolari, le apparecchiature elettroniche in parola devono essere posizionati su un solo orecchio al fine di consentire all'assistente bagnanti di poter percepire i rumori e le voci circostanti;
- h. approntare, prima dell'orario di inizio del servizio di salvamento e di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 2, con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità, riportando al proprio datore di lavoro/committente il servizio eventuali anomalie e/o carenze.

3.2 Fermi restando i discendenti provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che violano le disposizioni di cui al presente articolo sono segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvamento ovvero alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico per le valutazioni di competenza in ordine al mantenimento del brevetto.

3.3 È obbligo, a tutti gli effetti di legge, di ogni concessionario e dei responsabili delle Civiche amministrazioni limitatamente alle spiagge libere ove venga attivato il servizio in parola, vigilare sull'esatto adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli assistenti bagnanti.

3.4 È fatto assoluto divieto di impegnare l'assistente bagnanti in servizio, quand'anche temporaneamente, per attività non connesse al servizio di assistenza e salvataggio. Di tale inosservanza sono ritenuti responsabili i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e i titolari delle strutture di cui all'articolo 1.1 che si avvalgono in maniera impropria dell'opera degli assistenti bagnanti (che ne rispondono in solido).

3.5 Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono **piscine**, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni e/o delle prescrizioni all'uopo impartite dalle amministrazioni che rilasciano il relativo titolo concessorio demaniale, deve essere presente almeno 1 (uno) assistente bagnanti - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione.

3.6 Il servizio deve essere disimpegnato da 2 (due) assistenti bagnanti per vasche con specchio d'acqua superiore a 400 (quattrocento) mq.

3.7 La chiusura delle piscine di cui al comma 3.5 deve essere segnalata con apposita cartellonistica redatta in più lingue e devono essere adottate idonee misure atte ad impedire, secondo le disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l'accesso non autorizzato/accidentale all'impianto da parte dell'utenza ovvero di personale non addetto alla manutenzione dello stesso.

**ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – ACQUE SICURE**

4.1 Durante la stagione balneare e comunque nel periodo compreso **tra il 01 maggio e il 31 ottobre**, le zone di mare antistanti il litorale del Circondario marittimo di Ortona riservate alla balneazione sono, di norma, quelle ricomprese entro la fascia di:

- **300 (trecento) metri dalla battigia, in presenza di spiagge;**
- **150 (centocinquanta) metri dalle scogliere a picco o da coste rocciose.**

Nei tratti di litorale ove si susseguono, senza soluzione di continuità, scogliere a picco/coste rocciose frequentate da bagnanti e spiagge sabbiose, tutte le unità in transito, ferme restando le previsioni della propria ordinanza n.15, in data 26.03.2025, in premessa richiamata, devono assumere rotte e velocità tali da poter manovrare in sicurezza ed in tempo utile al fine di garantire comunque la sicura fruibilità della fascia costiera dei 300 (trecento) metri dalla battigia riservata alla balneazione.

4.2 Il nuotatore/bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, fermi restando gli obblighi previsti all'articolo 91 del d.m. 146/2008 e s.m.i. in premessa citato, i divieti generali imposti dalla presente ordinanza e/o da altri specifici provvedimenti ordinatori dell'Autorità marittima e/o delle Civiche amministrazioni adottati per motivi sanitari e/o di sicurezza, deve segnalare la propria presenza in mare utilizzando il segnalamento previsto per l'attività subacquea ai sensi dell'art.130 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non meno di 300 (trecento) metri, di dimensioni non inferiori a 45 cm di altezza e 70 cm di lunghezza, munito di sagola lunga non più di 3 (tre) metri) e – in aggiunta, facoltativamente - indossare una calotta di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, al fine di rendersi maggiormente visibile.

4.3 I soggetti che gestiscono le strutture balneari di cui al precedente articolo 1, prima dell'apertura al pubblico e per tutta la durata della stagione balneare, e comunque, almeno, nel periodo di cui al comma 4.1 devono:

4.3 (l) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione in condizioni di maggior sicurezza i non esperti al nuoto; il limite di tali acque sicure (1 metro circa di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di cartelli monitori, collocati in corrispondenza della batimetrica di 1 (uno) metro, ogni 50 (cinquanta) metri di fronte mare o frazione e almeno uno in ogni concessione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.2, e riportanti la dicitura:

**“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, METRI 1 (uno) DI PROFONDITA”**

è data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, anziché che con la cartellonistica monitoria sopra descritta, anche mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collocati ad una distanza non inferiore a 5 (cinque) metri l'uno dall'altro su tutto il fronte mare di pertinenza; in tal caso va comunque apposto un cartello a terra, prima della battigia, riportante il significato dei gavitelli (**“LIMITE ACQUE SICURE SEGNALATO CON GAVITELLI DI COLORE BIANCO”**);

resta nella responsabilità di ciascun concessionario/gestore di strutture balneari la valutazione sull'opportunità di segnalare il limite delle acque sicure utilizzando esclusivamente la cartellonistica, ovvero, in alternativa, limitatamente ai casi in cui il repentino dislivello del fondale non renda praticabile l'apposizione dei citati cartelli, mediante il solo posizionamento dei suddetti gavitelli di colore bianco;

resta inteso che i cartelli ed i gavitelli previsti dal presente articolo devono essere rimossi al termine della stagione balneare;

4.3 (II) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 300 (trecento) metri dalla linea di battigia o i 150 (centocinquanta) metri dalle coste rocciose e/o a picco, mediante il posizionamento di **gavitelli biconici di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 (trenta) dal livello dell'acqua e posti ad una distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, disposti parallelamente alla linea di costa;

4.3 (III) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli/cartelli di cui ai precedenti commi 4.3 (I) e 4.3 (II) per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi nella posizione prevista dalla presente ordinanza, ripristinando i gavitelli/corpi morti comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;

4.3 (IV) rimuovere i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

4.4 Fatto salvo l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio per raggiungere la costa, **nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietata la sosta, l'ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità, indipendentemente dalla propulsione (a motore – anche elettrico -, a vela o a remi)**, con l'esclusione dei natanti di cui all'art.27, comma 3, lettera c) del d.lgs 18 luglio 2005, n.171 e s.m.i., del tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore.

4.5 È vietato l'ormeggio di qualsiasi unità, anche dei natanti "da spiaggia" di cui al precedente comma 4.4, ai gavitelli di segnalazione sopra indicati.

4.6 **SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO PER LA BALNEAZIONE.** Le fonti di pericolo di vario genere presenti sulla battigia e sui fondali, quali, ad esempio, buche, fango, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi ecc., per i quali non si possa provvedere all'immediata eliminazione, devono essere immediatamente segnalate in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti, utilizzando allo scopo cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso, nonché ogni altro mezzo a disposizione.

L'obbligo in parola grava sui concessionari/gestori di strutture balneari, anche rispetto agli specchi acquei prospicienti gli arenili da quelli gestiti, e, per quanto praticabile, dai Comuni costieri rispetto agli arenili devoluti alla pubblica fruizione ed ai prospicienti specchi acquei. Resta in ogni caso in capo al Comune territorialmente competente – anche nelle aree antistanti gli arenili in concessione - l'emanazione dei pertinenti provvedimenti di interdizione della balneazione per presenza di pericoli in acqua diversi da quelli contemplati al successivo articolo 5, nonché l'intimazione ai responsabili dell'immediata rimozione del pericolo, nell'intera fascia destinata alla balneazione.

## Articolo 5

**ZONE DI MARE OVE LA BALNEAZIONE È VIETATA PER MOTIVI DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE O PER LA PRESENZA DI INFRASTRUTTURE MARITTIME/ PORTUALI**

5.1 È sempre vietata la balneazione:

- a) nei porti, negli approdi e presso i punti di ormeggio;
- b) nel raggio di 200 (duecento) metri dall'imboccatura dei porti e dalle opere foranee portuali; qualora vi siano spiagge frequentate da bagnanti (arenili liberi all'uso pubblico ovvero assentiti in concessione per il posizionamento di strutture balneari)

ubicate ad una distanza inferiore ai 200 (duecento) metri dalle citate infrastrutture portuali, fermo restando il divieto di balneazione negli specchi acquei impegnati dalle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti ed approdi (dall'imboccatura portuale verso "il largo"), la balneazione è comunque vietata nel raggio di 5 (cinque) metri dalle opere foranee, fermo restando il divieto di transitare, impegnare e sostare sulle predette opere foranee;

- c) fuori dai porti, in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori marittimi in corso, ove non diversamente previsto da specifici provvedimenti amministrativi, e in prossimità di pontili o passerelle regolarmente utilizzate per l'attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 200 (duecento) metri;
- d) a meno di 500 (cinquecento) metri dalle navi alla fonda;
- e) in luoghi dove sfociano fiumi, canali e torrenti; nel caso di fiumi o canali navigabili il divieto è esteso allo specchio acqueo ricompreso nei 100 (cento) metri dai lati esterni della foce, salvo diversi limiti contenuti in specifiche ordinanze emanate da parte degli Enti locali;
- f) nello specchio acqueo prospiciente le strutture denominate "*trabocchi*", nel raggio di 20 (venti) metri dal limite esterno delle medesime, considerando anche l'ingombro dei cavi e delle travi di sostegno e delle eventuali attrezzature da pesca;
- g) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati ai sensi del successivo articolo 9;
- h) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento;
- i) nelle zone di mare interdette con apposite ordinanze dell'autorità competente emanate per necessità contingenti.

5.2 E' sempre vietata la balneazione, il transito, la sosta, la pesca, la fruizione, il tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e dalle opere di difesa della costa, disposte parallelamente o perpendicolarmente alla linea di costa, nonché nello specchio acqueo ad esse immediatamente prospiciente entro una distanza di 5 (*cinque*) metri dalle predette.

## Articolo 6

### DISCIPLINA DELLA PESCA LUNGO GLI ARENILI

6.1 Durante la stagione balneare, e comunque nel periodo compreso **tra il 01 maggio ed il 31 ottobre**, dall'alba al tramonto, nella fascia di mare di metri 300 (trecento) dalle spiagge e di metri 150 (centocinquanta) da coste rocciose o a picco sul mare è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva e ricreativa effettuata con qualsiasi attrezzo.

Resta salva la facoltà del Comune di limitare talune attività di pesca praticate sugli arenili anche al di fuori dell'orario di balneazione in relazione ad esigenze legate alla fruizione turistica del litorale.

6.2 La pesca subacquea, durante l'orario di balneazione, è vietata nelle acque antistanti:

- a) le spiagge, fino ad una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla riva;
- b) le coste rocciose o a picco sul mare, fino ad una distanza di 150 (centocinquanta) metri.

6.3 È, altresì, vietato attraversare la zona di mare dei 300 (trecento) metri dalla riva e di metri 150 (centocinquanta) da coste rocciose o a picco sul mare con arma subacquea carica.

6.4 I conduttori di tutte le unità, in presenza di boe/dispositivi di segnalazione di subacquei in immersione, devono mantenersi ad una distanza di almeno 100 (cento) metri dalla verticale del segnale in parola.

## Articolo 7

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOTAZIONI DI SICUREZZA BALNEARE<br/>DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|

7.1 Presso ogni stabilimento balneare devono essere presenti:

7.1 (I) **salvagenti anulari**: almeno 2 (due), di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 (venticinque) metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50 (uno, cinquanta) **sui quali eventualmente poter affiggere avvisi/numeri telefonici di pubblica utilità connessi alla balneazione**, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare; in aggiunta ai salvagenti anulari, è data facoltà di dotarsi di **galleggianti di soccorso** tipo “*rescue can*” (*baywatch*) provvisti di sagola di lunghezza non inferiore ai 3 (tre) metri;

7.1 (II) **asta** da posizionarsi in modo ben visibile, ad un'altezza di almeno 4 (quattro) metri e, preferibilmente, in prossimità della postazione di salvataggio, sulla quale dovranno essere tempestivamente issate a seconda dei casi, le bandiere rossa o verde o gialla, a cura dell'assistente bagnanti, sotto la responsabilità e vigilanza del concessionario;

7.1 (III) **bandiera rossa, almeno una**, da utilizzare:

- a. in caso di temporanea, eccezionale sospensione del servizio di salvataggio, esclusivamente nei limiti di quanto disciplinato agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza;
- b. in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere); nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte, ad intervalli di tempo regolari, dai concessionari anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;
- c. in caso di apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici al di fuori dei periodi in cui è sempre e comunque obbligatorio il servizio di salvamento, in linea con le previsioni dell'articolo 1 della presente ordinanza;
- d. in caso di non conformità sanitaria delle acque di balneazione, così come certificato e ordinato dalle competenti autorità;

7.1 (IV) **bandiera verde, almeno una**, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;

7.1 (V) **bandiera gialla, almeno una**, indicante servizio di salvataggio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;

7.1 (VI) **un megafono e/o un impianto di diffusione sonora**, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.

7.2 Ogni concessionario/gestore di stabilimento balneare è tenuto a:

7.2 (I) vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc...) la **fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia** e affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;

7.2 (II) segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti alla sicurezza della balneazione; entro 24 (ventiquattro) ore dall'evento deve far pervenire, via *e-mail* o a mano, alla Capitaneria di porto di Ortona la "scheda di rilevazione incidenti" (allegato n. 1), curandone la compilazione in ogni sua parte.

## Articolo 8

### SPIAGGE LIBERE ALL'USO PUBBLICO

8.1 Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio, almeno nei periodi e nelle fasce orarie di cui al precedente articolo 1, è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità previste agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza.

8.2 Nei tratti di litorale in cui i suddetti Comuni siano impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio, anche in esito ad una specifica analisi del rischio che tenga conto della effettiva fruizione turistico – balneare del litorale, degli usi locali, delle condimeteo attese e dei flussi turistici, deve essere posizionate, a cura della stessa Civica amministrazione, in maniera visibile sia sulla/e vie di accesso alla spiaggia che lungo l'estensione della spiaggia stessa e nei pressi della battigia, nel numero e con la frequenza ritenuti idonei da ciascun Comune rivierasco all'esito della predetta valutazione del rischio, apposita cartellonistica monitoria, conforme alle prescrizioni di cui al precedente articolo 1, comma 1.2 (II), recante la seguente dicitura:

***“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA  
PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”***

8.3 Ai Comuni, per le spiagge libere e gli specchi acquei antistanti, è fatto altresì obbligo di:

- a. verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili;
- b. segnalare il limite della zona di mare riservata alla balneazione ex articolo 4, comma 4.1, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione secondo le modalità e le tempistiche stabilite all'articolo 4 della presente ordinanza;
- c. segnalare il limite “*acque sicure*” con le modalità e tempistiche previste dall'articolo 4, comma 4.3 (I), nonché, sulla scorta di una valutazione/verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza, valutare l'opportunità di segnalare il limite delle “*acque sicure*” unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in aggiunta, con gavitelli bianchi; i predetti cartelli e segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare;
- d. rendere noto all'utenza balneare, in caso di mancato posizionamento dei gavitelli indicanti le zone di mare riservate alla balneazione ed il limite acque sicure, la

manca dei predetti apprestamenti di sicurezza mediante specifica cartellonistica – avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 1 - da apporre in modo visibile lungo le vie di accesso all'arenile, nei pressi della battigia e lungo l'estensione dell'arenile stesso, nel numero e con la frequenza ritenuti idonei da ciascun Comune rivierasco all'esito di specifica valutazione del rischio, recante la seguente dicitura:

*“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA  
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO  
LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO”*

- e. segnalare le eventuali fonti di pericolo, del tipo di quelle di cui all'articolo 4.6, mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile della predetta fonte di pericolo;
- f. custodire, laddove i Comuni rivieraschi abbiano attivato nelle spiagge libere il servizio di salvataggio, il materiale e le dotazioni di cui all'articolo 2 della presente e renderli disponibili - per l'immediato utilizzo - presso la postazione dell'assistente bagnanti.

8.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari/gestori di strutture balneari contenute nella presente ordinanza.

#### Articolo 9

#### CORRIDOI DI LANCIO

9.1 Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario e quelle a remi possono atterrare o prendere il largo **utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio** e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.

9.2 I concessionari di strutture balneari, che intendano installare, nella fascia di mare antistante la concessione, un corridoio di lancio, devono ottenere la necessaria concessione/autorizzazione da parte del Comune competente per territorio.

9.3 I corridoi di lancio, fermo restando il previo ottenimento del necessario atto amministrativo abilitativo da parte dei Comuni rivieraschi, devono possedere le seguenti **caratteristiche**:

- a) profondità: non inferiore a 300 (trecento) metri, fatta eccezione per quelli destinati ad essere impegnati dai *kitesurf* che devono avere una profondità (verso il largo) non inferiore a 500 (cinquecento) metri;
- b) larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 (dieci) a 15 (quindici) metri – 30 (trenta) metri di larghezza in corrispondenza della battigia per quelli fruibili dai *kitesurf*;
- c) larghezza a 300 (trecento) metri di distanza dalla battigia: da 15 (quindici) a 20 (venti) metri - per quelli fruibili dai *kitesurf* in corrispondenza dei 250 (duecentocinquanta) metri di profondità la larghezza deve essere di metri 80 (ottanta) e mantenersi tale sino alla profondità di 500 (cinquecento) metri dalla battigia;

- d) essere delimitati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 (venti) metri nei primi 100 (cento) metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli non superiori a 50 (cinquanta) metri, ai quali è sempre vietato ormeggiarsi;
- e) individuazione dell'imboccatura a mare del corridoio mediante posizionamento di bandiere bianche posizionate sui gavitelli più esterni di delimitazione;
- f) ubicazione idonea in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino la sicurezza della balneazione;
- g) essere segnalati "a terra", in prossimità dell'imboccatura, mediante appositi cartelli posizionati in maniera tale da essere visibili ai bagnanti e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.2 (II), recanti la dicitura:

*"DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI"*

#### 9.4 All'interno dei corridoi di lancio:

- a. è vietata la balneazione, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio;
- b. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- c. le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto, in dislocamento e comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo sempre all'interno dei corridoi stessi, prestando la massima cautela e predisponendo anche un servizio di "vedetta", a prua, al fine di individuare l'eventuale presenza di ingombri e/o bagnanti accidentalmente presenti all'interno del corridoio;
- d. le moto d'acqua devono attraversare i corridoi di lancio con scafo in dislocamento e comunque ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua.

#### Articolo 10

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISPOSIZIONI SPECIALI DI SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE<br/>PER LE AREE DI ALAGGIO/VARO AUTORIZZATE DAI COMUNI</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10.1. Nelle zone di alaggio per le unità della piccola pesca e/o del diporto individuate nei piani demaniali marittimi comunali, destinate e disciplinate dai Comuni costieri tramite rilascio dei relativi atti amministrativi abilitativi (concessioni e/o autorizzazioni e/o ordinanze), tenuto conto del relativo regime di fruizione (libera all'uso pubblico o assentita a soggetti individuati ed all'uso autorizzati), ai fini della sicurezza della balneazione e dell'incolumità dei fruitori degli arenili, il Comune competente per territorio deve provvedere, direttamente laddove non ne prescrive l'attuazione a cura dei soggetti concessionari/autorizzati, alle seguenti precauzioni:

10.1 (I) delimitazione – in maniera permanente, per tutto l'anno solare - dei lati dello specchio acqueo destinato alle operazioni di alaggio e varo ove, eventualmente, venga autorizzato il posizionamento/mantenimento di strutture fisse (catenarie, cavi, scivoli etc.) destinate alle predette operazioni, tramite il posizionamento di gavitelli posti ad idonea distanza (almeno 20 (venti) metri l'uno dall'altro), collegati da sagole tarozzate, posizionando a terra (tramite

cartellonistica monitoria) ed a mare (tramite bandierine visibili che sormontino i gavitelli più esterni) idonei dispositivi atti a segnalare visivamente il tratto di mare che, con i citati provvedimenti comunali, è stato interdetto alla pubblica e sicura fruizione;

10.1 (II) durante la stagione balneare, oltre alla segnaletica permanente di sicurezza di cui al precedente comma, deve essere posizionato un “corridoio di lancio/atterraggio”, realizzato secondo le prescrizioni dettate al precedente articolo 9, profondo sino alla distanza di mt. 300 (trecento) dalla battigia, al fine di impedire che le unità che vengono alate/varate nelle aree demaniali in questione mettano a repentaglio la sicurezza dei bagnanti;

10.1 (III) gli specchi acquei destinati dai Comuni costieri all'alaggio e varo di piccole unità da pesca e da diporto, così come i corridoi di lancio ad essi asserviti, non devono essere in alcun modo impegnati da surfisti e/o da *kitesurfisti*;

10.1 (IV) nei provvedimenti amministrativi comunali di disciplina della fruizione delle aree demaniali destinate all'alaggio/varo e rimessaggio, con i quali i Comuni stabiliscono, per i profili di competenza, le regole di fruizione delle predette (numero massimo dei soggetti autorizzati e delle unità a cui viene rilasciato l'atto di legittimazione in ragione delle dimensioni dell'area stessa, regole di sicurezza per i bagnanti e per i fruitori dell'area, pulizia e decoro, etc.), dovrà essere necessariamente previsto l'obbligo di mantenere permanentemente libera e fruibile la fascia dei 5 (cinque) metri dalla battigia, fatto salvo il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle cennate operazioni.

#### Articolo 11

##### DISPOSIZIONI DI RINVIO

Fermi restando i divieti imposti dalla presente ordinanza, per tutto quanto concerne le attività ludico - diportistiche e ricreative che si svolgono in mare durante la stagione balneare (*windsurf, kitesurf, tavole sospinte dal moto ondoso, tavole autopropulse e non, sci nautico e paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommati, acquascooter e mezzi simili, e-bike acquatica, flyboard, jetlev flyer, propulsori acquatici subacquei, snorkeling, ray-board, seafly, sub wing, surfboard etc.*), si rinvia allo specifico regolamento adottato da questa Capitaneria di porto con separato provvedimento ordinatorio.

#### Articolo 12

##### DISPOSIZIONI FINALI

12.1 La presente ordinanza, che sostituisce ed abroga la precedente ordinanza di sicurezza balneare n. 16/2025 del 28 marzo 2025, entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto e deve essere esposta, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni di questo Circondario marittimo, in luoghi ben visibili agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

12.2 I divieti di navigazione imposti con la presente ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera e degli altri Corpi di polizia/pubblico soccorso che, in ragione dei propri compiti d'istituto, abbiano necessità, non procrastinabile, di navigare nelle zone di mare interdette dal precedente articolo 4, adottando comunque le opportune cautele per la sicurezza dei bagnanti.

12.3 Quale strumento di ausilio ai concessionari/gestori di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l'allegata *check-list* di autoverifica e controllo (allegato 2) che non è, in ogni

caso, da considerarsi esaustiva rispetto all'assolvimento degli obblighi nascenti dal novero delle disposizioni vigenti in materia, rappresentando, unicamente, un ausilio per l'autoverifica circa l'ottemperanza, da parte dei responsabili di ciascuna struttura balneare/spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di "sicurezza balneare" previste dalla presente ordinanza.

12.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni adottate dalle amministrazioni statali e/o locali competenti ed alle altre ordinanze di disciplina della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare emanate da questa Capitaneria di porto, consultabili sul sito [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it) al link "ordinanze".

12.5 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato ovvero diverso e/o più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
- degli artt. 53 e seguenti del d. lgs. 18.07.2005, n. 171 e s.m.i. (c.d. "codice della nautica da diporto");
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del d. lgs. 09.01.2012, n. 4 e s.m.i. recante norme in materia di pesca marittima;
- degli artt. 650, 673 del codice penale.

12.6 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, mediante il sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it) nella pagina dedicate alle "ordinanze", oltre al suo invio per la pubblicazione agli albi *on line* dei Comuni rivieraschi di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Francavilla al Mare e Fossacesia e la diffusione alle Forze di polizia operanti nel circondario marittimo, le locali associazioni di categoria e gli organi di stampa.

Ortona, (*vedasi stringa di registrazione*)

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO  
C.F. (CP) Dario AMBROSINO



**Alla** CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA  
DI ORTONA  
Tel. 085/9063290 - email: [cportona@mit.gov.it](mailto:cportona@mit.gov.it)  
pec: [cp-ortona@pec.mit.gov.it](mailto:cp-ortona@pec.mit.gov.it)

## SCHEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO 2025

Data evento \_\_\_\_\_ ora evento \_\_\_\_\_

Stabilimento balneare denominato \_\_\_\_\_

Spiaggia libera \_\_\_\_\_

Via / p.zza \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tipo evento \_\_\_\_\_

|                                                |                                   |                                                 |                                                                                                                              |                                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Luogo intervento                               | <input type="checkbox"/> Spiaggia | <input type="checkbox"/> Scogliera              | <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia mt. _____                                                                  |                                                |
| Condizioni meteo                               | <input type="checkbox"/> Cattivo  | <input type="checkbox"/> Buono                  | <input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento<br><input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento |                                                |
| Stato del Mare                                 | <input type="checkbox"/> Calmo    | <input type="checkbox"/> Poco mosso             | <input type="checkbox"/> Mosso                                                                                               | <input type="checkbox"/> Agitato               |
| Vento                                          | <input type="checkbox"/> Assente  | <input type="checkbox"/> Debole                 | <input type="checkbox"/> Forte                                                                                               |                                                |
| <input type="checkbox"/> Bandiera verde issata |                                   | <input type="checkbox"/> Bandiera gialla issata |                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Bandiera rossa issata |

## DATI EVENTUALMENTE DISPONIBILI:

Residenza Assistito:

Comune: \_\_\_\_\_

Stato se

stranieri: \_\_\_\_\_

Iniziali Cognome

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Iniziali Nome

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## CAUSA INCIDENTE

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Dolore all'addome<br><input type="checkbox"/> Medusa<br><input type="checkbox"/> Puntura di pesce<br><input type="checkbox"/> Puntura di insetto | <input type="checkbox"/> Mal di testa<br><input type="checkbox"/> Dolore al torace<br><input type="checkbox"/> Congestione<br><input type="checkbox"/> Ferita da taglio | <input type="checkbox"/> Vomito<br><input type="checkbox"/> Crisi di panico<br><input type="checkbox"/> Emorragia<br><input type="checkbox"/> Convulsioni | <input type="checkbox"/> Trauma (.....)<br><input type="checkbox"/> Annegamento<br><input type="checkbox"/> Svenimento<br><input type="checkbox"/> Altro (.....) |
| Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento                                                                                                           |                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Nessuna<br><input type="checkbox"/> 118                                                                                          | <input type="checkbox"/> Guardia Costiera<br><input type="checkbox"/> Altro (.....)                                                                              |

Particolari da segnalare ed azioni intraprese:

|       |
|-------|
| ..... |
| ..... |
| ..... |

Nome per esteso dell'Assistente bagnanti  
compilatore e Firma

|       |
|-------|
| ..... |
| ..... |

La scheda deve essere fatta pervenire, entro 24 ore dall'evento, alla Capitaneria di porto di Ortona.



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA**

**CHECK-LIST VERIFICA STABILIMENTI –**  
**Ordinanza di Sicurezza Balneare 2025**

DATA \_\_\_\_\_ COMUNE DI \_\_\_\_\_ (Litorale: ○ Nord ○ Sud)

STRUTTURA BALNEARE \_\_\_\_\_ DITTA CONCESSIONARIA \_\_\_\_\_

PERSONALE DELLO STABILIMENTO CHE EFFETTUA LA VERIFICA \_\_\_\_\_

RECAPITO TELEFONICO FISSO STABILIMENTO \_\_\_\_\_ CELLULARE \_\_\_\_\_

ASSISTENTE AL SALVATAGGIO \_\_\_\_\_

| NORMA                                        | ARGOMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI | NO |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| CP art. 12.1                                 | Esporre in luoghi ben visibili dagli utenti le previste ordinanze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |
| CP art. 4.3 (I) e (II);<br>CP art. 1.2 (III) | <p>Cartello monitor indicante il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i “non esperti al nuoto” (1 metro di profondità), collocati in corrispondenza della batimetrica di 1 (uno) metro ad una distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro – dicitura, redatta in almeno 5 lingue di cui 4 europee (lingua italiana, inglese, tedesca, francese o spagnola) ed almeno una extra europea, a seconda della provenienza dei flussi turistici nel comune in questione:</p> <p>“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, METRI 1 (uno) DI PROFONDITA”.</p> <p>Facoltà di segnalare con gavitelli di colore bianco il limite acque sicure, posizionati ad una distanza non inferiore a metri 5 l'uno dall'altro.</p> <p>Delimitare gli specchi acquei prospicienti i 300 (trecento) metri dalla linea di battigia o i 150 (centocinquanta) metri dalle coste rocciose e/o a picco, mediante il posizionamento di <b>gavitelli biconici di colore rosso o arancione</b>, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 (trenta) dal livello dell'acqua e <u>posti ad una distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, disposti parallelamente alla linea di costa</u>;</p> |    |    |
| CP art. 8.2<br>CP art. 1.2                   | <p>SPIAGGE LIBERE – segnalazione di mancata presenza del servizio di salvataggio con cartelli monitori redatto anche nelle lingue straniere:</p> <p>“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |
| CP art. 8.3 lett. d);<br>CP art. 1.2         | <p>SPIAGGE LIBERE -segnalazione di mancata presenza: di servizio di salvataggio, limite acque sicure, limite acque riservate alla balneazione con apposizione di cartello monitor redatto con le modalità di cui all'art.1.2:</p> <p>“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA<br/>LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                             | LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |
| CP art. 2.2;<br>CP art. 2.4 | Attivazione del servizio di assistenza e salvataggio (almeno 1 (uno) assistente bagnanti ogni 150 m. di fronte mare abilitato F.I.N. – S.N.S. – F.I.S.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |
| CP art. 2.9;                | POSTAZIONI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
| CP art. 2.10;               | a. binocolo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ..... | ..... |
| CP art. 2.11;               | b. un paio di pinne (del numero/taglia e/o tipologia idonea per poter essere efficacemente impiegato da ciascuno degli assistenti bagnanti che ivi presta servizio);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ..... | ..... |
| CP art. 2.13                | c. maschera e snorkel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ..... | ..... |
|                             | d. galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch), "rescue tube" o similari;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ..... | ..... |
|                             | e. casco di sicurezza (tipo rafting), solo in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ..... | ..... |
|                             | f. giubbotto di salvataggio tipo lifejacket;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ..... | ..... |
|                             | g. natante di colore rosso o arancione idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco "SALVATAGGIO"; il natante deve essere posizionato nei pressi della battigia ed equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri, un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto o ancora galleggiante collegato allo stesso con almeno 10 (dieci) metri di sagola; tale unità non deve essere - in alcun caso – destinata e/o impiegata per altri usi; | ..... | ..... |
|                             | h. 320 (trecentoventi) metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all'esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" - c.d. baywatch - pattino) e montato su rullo fissato saldamente al terreno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ....  | ....  |
|                             | DISCIPLINA PER L'EVENTUALE UTILIZZO DI MOTO D'ACQUA PER IL SALVATAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ....  | ....  |
|                             | È data facoltà al concessionario, in aggiunta al pattino di salvataggio, di posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Ortona, osservando le seguenti prescrizioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |
|                             | a) la moto d'acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |
|                             | b) la moto d'acqua deve obbligatoriamente del tipo omologato a 3 (tre) posti, recante, ben visibile, la scritta "SALVATAGGIO" su ambo i lati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |
|                             | c) il conduttore della moto d'acqua deve essere titolare di patente nautica e abilitazione al salvataggio in corso di validità;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |
|                             | d) deve essere presente a bordo, in aggiunta al conduttore, altra persona abilitata al salvataggio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ..... | ..... |
|                             | e) la moto d'acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto di persone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ..... | ..... |
|                             | f) la moto d'acqua, deve essere mantenuta dal concessionario balneare/Comune in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvataggio cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui al precedente comma 2.9, lettera g);                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ..... | ..... |
|                             | g) il conduttore e l'addetto al salvataggio, a bordo della moto d'acqua, devono indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio di tipo omologato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ..... | ..... |
|                             | È data facoltà al concessionario, in aggiunta al pattino di salvataggio, di posizionare presso la postazione di salvataggio uno stand up paddle, con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Autorità Marittima, osservando le seguenti prescrizioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
|                             | 1. munita di adeguata certificazione/omologazione per il salvataggio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  | <p>2. utilizzata da assistente bagnanti in possesso di specifica abilitazione/formazione per il relativo impiego;</p> <p>3. posizionata nelle adiacenze della postazione di salvataggio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                     |
| <b>CP art. 7</b> | <p><b>DOTAZIONI DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO BALNEARE:</b></p> <p>Devono essere posizionati, in posizione ben visibile:</p> <p><b>1. salvagenti anulari:</b> almeno 2 (due), di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 (venticinque) metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50 (uno,cinquanta) <b>sui quali eventualmente poter affiggere avvisi/numeri telefonici di pubblica utilità connessi alla balneazione</b>, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare; in aggiunta ai salvagenti anulari, è data facoltà di dotarsi di <b>galleggianti di soccorso</b> tipo “<i>rescue can</i>” (<i>baywatch</i>) provvisti di sagola di lunghezza non inferiore ai 3 (tre) metri;</p> <p><b>2. asta</b> da posizionarsi in modo ben visibile, <u>ad un'altezza di almeno 4 (quattro) metri</u> e, preferibilmente, in prossimità della postazione di salvataggio, sulla quale dovranno essere tempestivamente issate a seconda dei casi, le bandiere rossa o verde o gialla, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la responsabilità del concessionario;</p> <p><b>3. bandiera rossa, almeno una</b>, da utilizzare:</p> <p>a. in caso di temporanea, eccezionale sospensione del servizio di salvataggio, esclusivamente nei limiti di quanto disciplinato agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza;</p> <p>b. in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere); nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte, ad intervalli di tempo regolari, dai concessionari anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;</p> <p>c. in caso di apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici al di fuori dei periodi in cui è sempre e comunque obbligatorio il servizio di salvamento, in linea con le previsioni dell'articolo 1 della presente ordinanza;</p> <p>d. in caso di non conformità sanitaria delle acque di balneazione, così come certificato e ordinato dalle competenti autorità;</p> <p><b>4. bandiera verde, almeno una</b>, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;</p> <p><b>5. bandiera gialla, almeno una</b>, indicante servizio di salvataggio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;</p> <p><b>6. un megafono e/o un impianto di diffusione sonora</b>, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.</p> <p><b>7. Ogni concessionario/gestore di stabilimento balneare è tenuto a:</b></p> <p>8. vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc...) la <b>fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia</b> e affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;</p> <p>9. segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti alla sicurezza della balneazione; entro 24 (ventiquattro) ore dall'evento deve far pervenire, via <i>e-mail</i> o a mano, alla Capitaneria di porto di Ortona la “scheda di rilevazione incidenti” (allegato n. 1), curandone la compilazione in ogni sua parte.</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| <b>CP art. 3</b> | <p><b>OGNI SINGOLO ASSISTENTE BAGNANTI DEVE:</b></p> <p>a. sorvegliare l'area di propria competenza, stazionando presso la postazione di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                     |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | <p>salvataggio assegnata, lungo la battigia oppure sull'unità riservata al servizio di salvataggio;</p> <p>b. mantenere al seguito il <b>brevetto</b> in corso di validità che lo abilita al servizio, il <b>certificato di idoneità fisica</b> di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) del d.m.85/2024 e il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (<b>BLSD</b>), da esibirsi a richiesta degli organi di controllo;</p> <p>c. indossare una <b>maglietta/canotta di colore rosso</b> recante la scritta, di colore bianco, "<b>SALVATAGGIO</b>";</p> <p>d. essere munito di fischietto;</p> <p>e. conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso disponibile presso le strutture balneari/spiagge libere di competenza;</p> <p>f. issare, a seconda dei casi, la bandiera bianca o rossa di cui al precedente articolo 1.2 (I);</p> <p>g. utilizzare apparecchiature elettroniche (radio VHF ovvero <i>smartphone</i> o similari) esclusivamente per effettuare comunicazioni di emergenza o relative alla diffusione di avvisi di particolare rilievo, ovvero inerenti l'organizzazione del servizio con i concessionari/Comuni/gestori/società che assicurano i servizi di salvataggio; se utilizzate con l'ausilio di auricolari, le apparecchiature elettroniche in parola devono essere posizionati su un solo orecchio al fine di consentire all'assistente bagnanti di poter percepire i rumori e le voci circostanti;</p> <p>h. approntare, prima dell'orario di inizio del servizio di salvamento e di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 2, con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità, riportando al proprio datore di lavoro/committente il servizio eventuali anomalie e/o carenze.</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| <p><b>CP art. 9</b></p> <p><b>CP art. 1.2 (II)</b></p> | <p><b>CORRIDOIO DI LANCIO</b></p> <p>Il corridoio di lancio rispetta le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) profondità: non inferiore a 300 (trecento) metri, fatta eccezione per quelli destinati ad essere impegnati dai <i>kitesurf</i> che devono avere una profondità (verso il largo) non inferiore a 500 (cinquecento) metri;</p> <p>b) larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 (dieci) a 15 (quindici) metri – 30 (trenta) metri di larghezza in corrispondenza della battigia per quelli fruibili dai <i>kitesurf</i>;</p> <p>c) larghezza a 300 (trecento) metri di distanza dalla battigia: da 15 (quindici) a 20 (venti) metri - per quelli fruibili dai <i>kitesurf</i> in corrispondenza dei 250 (duecentocinquanta) metri di profondità la larghezza deve essere di metri 80 (ottanta) e mantenersi tale sino alla profondità di 500 (cinquecento) metri dalla battigia;</p> <p>d) essere delimitati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 (venti) metri nei primi 100 (cento) metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli non superiori a 50 (cinquanta) metri, ai quali è sempre <u>vietato ormeggiarsi</u>;</p> <p>e) individuazione dell'imboccatura a mare del corridoio mediante posizionamento di bandiere bianche posizionate sui gavitelli più esterni di delimitazione;</p> <p>f) ubicazione idonea in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino la sicurezza della balneazione;</p> <p>g) essere segnalati "a terra", in prossimità dell'imboccatura, mediante appositi cartelli posizionati in maniera tale da essere visibili ai bagnanti e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.2 (II), recanti la dicitura:</p> <p>h) "<b>DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI</b>"</p>                                      | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |